

REGOLAMENTO (CE) N. 826/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1659/2005⁽²⁾ («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali.

2. Domanda di riesame

- (2) Nel 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, la Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited («DSRM» oppure «il richiedente»). L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti fabbricati dalla DSRM è pari al 27,7 %.
- (3) Nella domanda di riesame intermedio il richiedente sosteneva che le circostanze che erano all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente. Secondo il richiedente un confronto tra i prezzi da lui applicati sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all'esportazione nella Comunità indica inoltre che il margine di dumping è notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura. Di conseguenza, per eliminare il dumping non

sarebbe più necessario mantenere la misura al suo livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie per dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»).

3. Apertura

- (4) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda la DSRM. Il 12 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾ e ha avviato un'inchiesta.

4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (5) Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 e 6815 99 90 20).

- (6) Di conseguenza, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nella Comunità, nonché il prodotto fabbricato e venduto negli USA hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. Parti interessate

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio l'industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro i termini stabiliti dall'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 146 del 12.6.2008, pag. 30.

(8) La DSRM e le società con le quali è collegata hanno ricevuto un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e un questionario e hanno tutte risposto entro i termini previsti. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'analisi ed ha effettuato visite di verifica dei locali delle seguenti società:

a) in RPC

— Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Limited (il richiedente), Dashiqiao, provincia di Liaoning

b) in Italia

— Duferco Commerciale SpA, Genova

c) in Francia

— Duferco, Aubervilliers

d) in Svizzera

— Duferco SA, Lugano

6. Periodo dell'inchiesta

(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(10) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del detto articolo 2 nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

— le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,

— le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards),

— non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

— le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

— le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(11) Il richiedente ha chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha presentato il modulo di richiesta del TEM debitamente compilato ed entro le scadenze fissate. Le informazioni e i dati presentati attraverso il modulo sono stati oggetto di una verifica in loco.

(12) È risultato che il richiedente soddisfa tutti e cinque i criteri per il TEM. È stato constatato che, durante il PI, la DSRM ha adottato le proprie decisioni commerciali senza interferenze statali e senza distorsioni connesse a condizioni di economia non di mercato. La DSRM è soggetta alla legislazione cinese in materia fallimentare e di proprietà, senza alcuna deroga. La società possiede una serie di documenti contabili e un sistema contabile soggetti a una revisione contabile indipendente e la sua prassi è stata ritenuta conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti a livello internazionale e alle norme contabili internazionali (IAS). I costi e i prezzi riflettono i valori di mercato e le conversioni dei tassi di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13) Sulla base degli elementi e delle considerazioni appena esposti, al richiedente è stato concesso il TEM.

(14) L'industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze relative al TEM. In seguito il richiedente e l'industria comunitaria hanno presentato le loro osservazioni.

(15) L'industria comunitaria ha affermato che il richiedente non rispetta il criterio numero uno, perché le varie restrizioni all'esportazione imposte dal governo cinese sulla materia prima principale necessaria per fabbricare il prodotto in esame hanno indotto una distorsione dei prezzi di tale materia prima sul mercato nazionale. Di conseguenza i produttori cinesi di mattoni di magnesia possono ottenere la materia prima a condizioni migliori rispetto ai loro competitori in altri paesi.

(16) Per verificare tale affermazione sono stati esaminati i prezzi di acquisto della materia prima principale, cioè la magnesia, da parte della DSRM e le quotazioni pubbliche della magnesia cinese (fonte: Price Watch/Industrial minerals) fornite dall'industria comunitaria. Dal confronto è risultato che la differenza di prezzo nel PI non si poteva considerare significativa. Inoltre durante l'inchiesta è stato possibile accertare che la DSRM era libera di acquistare magnesia da vari fornitori e che i prezzi venivano negoziati senza alcuna interferenza statale. Su tale base risulta che le eventuali distorsioni dei prezzi della materia prima non hanno avuto un impatto significativo su tale specifica società durante il PI.

(17) In considerazione di quanto appena esposto si confermano i risultati e le conclusioni secondo i quali alla DSRM viene concesso il TEM.

2. Valore normale

(18) Per determinare il valore normale, si è analizzato in primo luogo se le vendite interne totali del prodotto simile da parte della DSRM fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne vengono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso la Comunità. Si è constatato che tutte le vendite della DSRM sul mercato interno configuravano volumi rappresentativi.

(19) Sono stati successivamente identificati i tipi del prodotto simile venduti sul mercato interno dalla DSRM che risultavano essere identici o direttamente comparabili a quelli esportati verso la Comunità.

(20) Per ciascun tipo di prodotto venduto dalla DSRM sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo esportato verso la Comunità, si è stabilito se le vendite interne fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando, per il periodo d'inchiesta, il volume totale delle vendite interne di questo tipo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso la Comunità.

(21) Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame nel corso del PI, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno.

(22) Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(23) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o una percentuale inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come me-

dia ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(24) Quando, per stabilire il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno dalla DSRM, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto si basavano sulle spese generali, amministrative e di vendita e sul margine di profitto medi della DSRM relativi ad operazioni commerciali normali con il prodotto simile.

3. Prezzo all'esportazione

(25) Poiché tutte le vendite all'esportazione nella Comunità sono state effettuate attraverso società collegate alla DSRM stabilite o nella Comunità o in Svizzera, il prezzo franco fabbrica all'esportazione è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, previo adeguamento per tenere conto dell'insieme dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e previa maggiorazione di un importo ragionevole a titolo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali e del margine di profitto. In tale contesto sono stati utilizzati i costi SGAV degli importatori collegati.

(26) Per quanto riguarda il margine ragionevole di profitto dell'importatore da utilizzare a tal fine, in mancanza di dati di importatori indipendenti, dato che l'attuale riesame intermedio parziale si limita ad accertare il dumping in relazione a una società, il margine di profitto è stato basato sul profitto ottenuto da un importatore indipendente che aveva collaborato all'inchiesta iniziale.

(27) Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni finali, la DSRM ha affermato che la quota di SGAV impiegata per costruire il prezzo all'esportazione per uno dei suoi importatori collegati non rifletteva la realtà, poiché era stata calcolata quale quota del fatturato totale, senza tenere conto del fatto che la maggior parte delle vendite effettuate da tale società erano su commissione e che nel fatturato era stato incluso solo l'importo della commissione.

(28) La Commissione ha quindi esaminato nuovamente le informazioni rilevate durante il sopralluogo presso la sede di tale importatore collegato. Su tale base l'affermazione della DSRM è risultata motivata ed è stata riveduta la quota di SGAV relativa a tale importatore collegato, impiegata per calcolare il prezzo all'esportazione costruito. La quota di SGAV riveduta è risultata anche conforme ai risultati relativi agli altri importatori collegati.

4. Confronto

- (29) Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all'esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica, allo stesso stadio commerciale e allo stesso livello di imposizione indiretta. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tal fine, ove possibile e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto e le spese di assicurazione, movimentazione e carico, per i costi del credito e per i dazi antidumping effettivamente versati.
- (30) Dall'inchiesta è risultato che l'IVA versata sulle vendite all'esportazione non era stata rimborsata (nemmeno parzialmente, come nell'inchiesta iniziale). Nelle informazioni fornite al richiedente in applicazione dell'articolo 20 del regolamento di base veniva quindi indicato che sia il prezzo all'esportazione che il valore normale sarebbero stati stabiliti sulla base dell'IVA versata o da versare. Il richiedente obietta che tale metodo è illegale. In relazione a tale affermazione va osservato quanto segue.
- (31) Innanzitutto, per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale nell'inchiesta iniziale era stato seguito un altro metodo (ovvero era stata dedotta l'IVA sia dal valore normale che dal prezzo all'esportazione), va sottolineato che le circostanze applicabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») non erano identiche a quelle applicabili durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Mentre durante il periodo dell'inchiesta iniziale, come indicato sopra, l'IVA era stata parzialmente rimborsata, rendendo necessario un adeguamento secondo l'articolo 2, paragrafo 10, durante il PIR l'IVA sulle vendite all'esportazione non è stata rimborsata. Di conseguenza non era necessario effettuare alcun adeguamento, né per quanto riguarda l'IVA, né per quanto riguarda il prezzo all'esportazione o il valore normale. Anche se questo modo di procedere potesse essere definito un cambiamento di metodo, sarebbe motivato dal disposto dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto le circostanze erano diverse.
- (32) In secondo luogo il richiedente afferma che il metodo impiegato nel presente riesame renderebbe artificialmente ampio il margine di dumping. Questa obiezione non può essere accolta. Il metodo impiegato è neutro, ovvero produce lo stesso effetto anche se, ad esempio, per taluni prodotti o transazioni la società vende alla Comunità a un prezzo all'esportazione che non causa dumping. In altre parole, anche supponendo che l'inclusione dell'IVA in entrambe le parti dell'equazione faccia aumentare la differenza tra i due elementi, questo succedrebbe anche per i modelli per i quali non vi era dumping.

5. Margine di dumping

- (33) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.
- (34) Il margine di dumping della DSRM espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato constatato al 14,4 %.

C. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

- (35) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato anche se il cambiamento delle circostanze constatato potesse ragionevolmente essere considerato permanente.
- (36) Al riguardo si ricorda che durante l'inchiesta iniziale la DSRM non aveva ottenuto il TEM perché la sua contabilità non era conforme ai principi riconosciuti a livello internazionale e alle norme contabili internazionali. Le era comunque stato concesso il trattamento individuale.
- (37) L'8 dicembre 2006, cioè successivamente all'inchiesta iniziale, la DSRM è diventata una joint-venture cino-straniera con il gruppo Duferco quale azionista straniero con una partecipazione del 25 %. L'inchiesta attuale ha dimostrato che tale partecipazione ha indotto modifiche fondamentali nella gestione e nelle prassi contabili della DSRM. La DSRM ha infatti acquisito le conoscenze e il sostegno della Duferco relativi alla contabilità e al controllo finanziario ed è diventata parte della rete di vendita internazionale della Duferco. Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno dimostrato che tali cambiamenti della struttura societaria del richiedente hanno carattere permanente.
- (38) Contrariamente all'inchiesta iniziale, in cui il valore normale era basato su dati ottenuti dal paese di riferimento, i dati rilevati e verificati durante il riesame attuale hanno dimostrato che alla DSRM si poteva concedere il TEM e, di conseguenza, il calcolo del dumping poteva essere fondato sui suoi dati. Il risultato di tale calcolo indica che non sussiste più il motivo di continuare l'applicazione della misura al suo livello attuale.
- (39) In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che le circostanze che hanno portato all'apertura del presente riesame non dovrebbero, in un futuro prossimo, evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell'attuale riesame. Si conclude quindi che i cambiamenti constatati devono essere considerati come permanenti.

D. MISURE ANTIDUMPING

- (40) In base alle conclusioni dell'inchiesta si ritiene opportuno modificare al 14,4 % il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla DSRM.

- (41) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alla società Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005 è sostituita dalla seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

Produttore	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
«Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, Biangan Village, Nanlou Economic Development zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC	14,4 %	A638»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON